

"Norme di coordinamento delle disposizioni in materia di elezione del consiglio direttivo della corte di cassazione e dei consigli giudiziari "

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 luglio 2005, n.150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, in particolare l'articolo 1, comma 6;

Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111, recante modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario, in particolare l'articolo 7 che conferisce delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per il "coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario" e per "l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti";

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante norme sull'ordinamento giudiziario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante norme sulla istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 2005, n.150 e successive ;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espresso in data, e del Senato della Repubblica, espresso in data, a norma dell'articolo 7, comma 1 della citata legge 30 luglio 2007, n. 111;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Epoca delle elezioni)

1. Ogni quattro anni, nella prima domenica e nel lunedì successivo del mese di aprile, i magistrati ordinari ed i giudici di pace in servizio negli uffici compresi nella circoscrizione di ciascun distretto di corte di appello e presso la corte di cassazione procedono alle elezioni dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della corte di cassazione.
2. Qualora nella prima domenica di aprile cada la festività della Pasqua, le elezioni si terranno la domenica ed il lunedì immediatamente successivi.

ART. 2

(Uffici elettorali)

1. Per lo svolgimento delle elezioni, due giorni prima delle operazioni elettorali, sono costituiti l'ufficio elettorale presso la corte di cassazione e gli uffici elettorali presso ciascuna corte di appello.
2. L'ufficio centrale presso la corte di cassazione è composto dal primo presidente della corte e da cinque magistrati ivi in servizio estratti a sorte in presenza del primo presidente e dei due presidenti di sezione con maggiore anzianità di servizio. Gli uffici elettorali per i magistrati ordinari ed i giudici di pace sono costituiti presso le corti di appello e sono composti dal presidente della corte e da cinque magistrati ivi in servizio estratti a sorte con le stesse modalità. In caso di impedimento dei presidenti di sezione presso la corte di appello l'estrazione avviene alla presenza di due consiglieri aventi la maggiore anzianità della corte stessa.
3. Il primo presidente della corte di cassazione può delegare il presidente aggiunto o uno dei presidenti di sezione della cassazione a presiedere l'ufficio elettorale. Il presidente della corte di appello può delegare uno dei presidenti di sezione o uno dei consiglieri anziani.

4. Il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali, ogni ufficio elettorale nomina un vice presidente che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza; le funzioni di segretario sono svolte dal componente avente minore anzianità di servizio.

ART. 3

(Articolazione degli uffici elettorali)

1. Se l'organico dei magistrati ordinari e dei giudici di pace degli uffici del distretto supera le trecento unità, il presidente della corte costituisce, oltre agli uffici elettorali con sede nel capoluogo del distretto, ulteriori uffici elettorali distaccati, sia per i magistrati ordinari sia per i giudici di pace, presso uno o più degli uffici del distretto ove sono ammessi a votare rispettivamente, in relazione al rispettivo ambito territoriale, non più di trecento magistrati e giudici di pace. Sono comunque costituiti uffici elettorali distaccati presso le sezioni distaccate di corte di appello ove votano i magistrati, ordinari o onorari, in servizio nel rispettivo ambito territoriale. I presidenti di tali uffici elettorali sono nominati dal presidente della corte di appello tra i presidenti di sezione e, in mancanza, tra i giudici del tribunale nel cui circondario sono istituiti ed i componenti tra i magistrati, in numero di tre, in servizio negli uffici del rispettivo ambito territoriale.

2. Il presidente della corte di appello procede alla formazione di appositi elenchi, distinti tra magistrati ordinari e giudici di pace, con l'indicazione nominativa di tutti gli aventi diritto al voto e dell'ufficio elettorale dove ciascuno di essi deve votare. Tali elenchi sono affissi nell'atrio della corte il giorno della votazione e copia di essi è consegnata ai presidenti degli uffici elettorali. I magistrati o i giudici di pace aventi diritto al voto, che per qualsiasi ragione non sono stati inclusi in detti elenchi, votano presso l'ufficio elettorale principale se ne hanno diritto. I magistrati della Direzione nazionale antimafia votano presso uno degli uffici elettorali del distretto della corte di appello di Roma. Ai fini della partecipazione alle elezioni i magistrati fuori ruolo per aspettativa si considerano appartenenti all'ufficio cui erano assegnati prima della aspettativa. I magistrati fuori ruolo per incarichi presso enti ed organismi diversi dal Ministero della giustizia votano nell'ufficio elettorale del distretto della corte di appello di Roma.

3. Tutti gli uffici elettorali funzionano con la presenza di almeno tre componenti.

ART. 4

(Votazione)

1. La votazione è segreta e si svolge dalle ore otto alle ore quattordici della domenica e prosegue dalle ore otto alle ore quattordici del lunedì successivo. Le schede sono fornite, in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati e dei giudici di pace previsti dalle piante organiche dei rispettivi uffici, alla corte di cassazione e a ciascuna corte di appello o sezione distaccata a cura del Ministero della giustizia.
2. All'esterno di ciascun seggio elettorale devono essere affissi i manifesti riportanti la indicazione delle liste ammesse ed i nominativi dei candidati per ciascuna lista.
3. Il presidente dell'ufficio elettorale, o chi ne fa le veci, consegna a ciascun votante la scheda conforme al modello allegato al presente decreto. Il votante esprime il suo voto indicando sulla scheda la lista prescelta. Può, inoltre, indicare il nome e cognome di un solo magistrato per ciascuna categoria di eleggibili della lista votata, in servizio tra quelli della corte di cassazione o della procura generale se il votante è in servizio presso uffici di legittimità o, del distretto di appartenenza negli altri casi. La scheda è piegata e riconsegnata al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna.
4. Il giudice di pace esprime il suo voto sulla scheda indicando sulla scheda la lista prescelta. Può, inoltre, indicare il nome e cognome di un solo giudice di pace del distretto di appartenenza scelto tra quelli compresi nella lista votata. La scheda è piegata e riconsegnata al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna riservata ai giudici di pace.
5. Il voto espresso con indicazioni diverse da quelle previste dai commi 2 e 3 è nullo; è, altresì, nullo quando sulla scheda sono apposte indicazioni di voto eccedenti la singola preferenza esprimibile per ciascuna categoria di eleggibili.

ART. 5

(Scrutinio e proclamazione degli eletti)

1. Alle ore quattordici del lunedì, dopo che tutti i presenti nella sala hanno votato, il presidente di ciascun ufficio elettorale dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero

dei votanti, secondo la lista compilata dal segretario; la lista è chiusa in un piego, su cui appongono la firma lo stesso presidente ed almeno uno dei componenti. Il presidente di ciascun ufficio elettorale procede, quindi, allo spoglio dei voti partendo dall'elezione dei magistrati ordinari, estraendo da ciascuna urna le schede una per volta; letti a voce alta la lista e i nomi dei candidati per i quali è espresso il voto, la scheda è consegnata ad uno dei componenti che, insieme al segretario, prende nota del numero dei voti che ciascuna lista e ciascun candidato hanno riportato. Terminato lo spoglio, vengono formati separati elenchi per categoria, in base ai voti riportati dalle liste ed all'interno di esse da ciascun candidato.

2. Nel caso di costituzione di più uffici elettorali nel distretto i presidenti trasmettono, subito dopo il compimento delle operazioni previste dai precedenti commi, copia del verbale della votazione e degli elenchi al presidente dell'ufficio avente sede nel capoluogo del distretto.

3. Se l'ufficio elettorale è unico, al termine delle operazioni elettorali si procede alla proclamazione degli eletti ai sensi degli articoli 4-bis, 12-bis e 12-quater del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 introdotti con la legge 30 luglio 2007, n. 111. Se la corte di appello comprende sezioni distaccate, o presso di essa siano stati costituiti più uffici, l'ufficio elettorale avente sede nel capoluogo del distretto, appena pervenute le copie dei verbali e degli elenchi degli altri uffici elettorali e di quelle della sezione distaccata, procede alla formazione degli elenchi e alla proclamazione degli eletti, in base alla somma dei voti riportati da ogni lista e da ogni candidato negli uffici elettorali istituiti nel distretto.

4. Di tutte le operazioni elettorali viene redatto verbale, copia del quale è trasmessa al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura. Gli originali dei verbali e delle liste sono conservati nell'archivio di ciascuna corte.

ART. 6

(Contestazioni e reclami)

1. L'ufficio elettorale della corte di cassazione e quelli aventi sede nel capoluogo del distretto risolvono a maggioranza le contestazioni relative alla eleggibilità dei candidati,

e se taluno di essi risulta ineleggibile, provvedono ad escluderlo dall'elenco. Ciascun ufficio elettorale provvede a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni elettorali. In caso di parità prevale il voto del presidente. Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali. L'interessato ha la facoltà di proporre reclamo ai sensi del comma 2.

2. I reclami relativi alla eleggibilità ed alle operazioni elettorali devono pervenire alla cancelleria della corte di cassazione e delle corti di appello entro l'ottavo giorno successivo alla proclamazione dei risultati, e non hanno effetto sospensivo. Sui reclami decide, in camera di consiglio e sentito il procuratore generale, la prima sezione della corte di cassazione o della corte di appello competente per gli affari civili con ordinanza non soggetta a gravame adottata entro otto giorni; copia dell'ordinanza è trasmessa al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia pervenuto alcun reclamo, il presidente di ciascuna corte ordina la distruzione delle schede.

ART. 7

(Rinnovazione delle elezioni ed elezioni suppletive)

1. La corte con l'ordinanza che dichiara in tutto o in parte la nullità delle elezioni, ne dispone la rinnovazione, fissando un giorno festivo, compreso tra i trenta ed i quaranta giorni da quello della pubblicazione. Il primo presidente della corte di cassazione o il presidente della corte di appello dà comunicazione della nuova data rispettivamente al procuratore generale o ai capi degli uffici giudiziari interessati del distretto i quali provvederanno alla affissione all'albo di ciascun ufficio del relativo avviso almeno dieci giorni prima della data di svolgimento delle elezioni ed alla trasmissione della relativa notizia ai singoli magistrati anche a mezzo di posta elettronica.

2. Fino al completamento delle nuove operazioni elettorali, rimane in carica il precedente consiglio direttivo della corte di cassazione o consiglio giudiziario.

3. Se i componenti cessati dalla carica durante il quadriennio non possono essere sostituiti con i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti immediatamente successivo all'ultimo degli eletti, si procede ad elezioni suppletive, che sono indette per un giorno, compreso tra i trenta ed i quaranta giorni successivi alla cessazione dalla

carica, con decreto del primo presidente della corte di cassazione o del presidente della corte di appello. Il decreto è comunicato rispettivamente al procuratore generale o ai capi degli uffici giudiziari del distretto, che provvedono in conformità del comma 1.

ART. 8

(Modelli di schede elettorali)

1. I modelli di scheda per le elezioni del consiglio direttivo della corte di cassazione e dei consigli giudiziari sono quelli riprodotti negli allegati A1, A2 e A3 del presente decreto legislativo.

ART. 9

(Clausola di invarianza)

1. Dalla attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

ART. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(articolo 8)

Allegato A1 – Modello della scheda per le elezioni del consiglio direttivo della corte di cassazione (colore rosso)

ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Lista	Componente in servizio presso la corte di cassazione	Componente in servizio presso la procura generale

(articolo 8)

Allegato A2 – Modello della scheda per le elezioni dei consigli giudiziari (colore verde)

ELEZIONE DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

Presso la corte di appello di _____

Lista	Componente magistratura giudicante	Componente magistratura requirente

(articolo 8)

Allegato A3 – Modello della scheda per le elezioni dei componenti giudici di pace dei consigli giudiziari (colore giallo)

ELEZIONE DEI COMPONENTI GIUDICI DI PACE DEL CONSIGLIO
GIUDIZIARIO

Presso la corte di appello di _____

Lista	Componente Giudice di pace